



Comune di Lesignano de' Bagni

REGOLAMENTO
per l'applicazione
della Tassa sui Rifiuti (TARI)
dal 1.1.2023

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29/05/2023

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE	4
Art. 2 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	4
Art. 3 SOGGETTO ATTIVO.....	4
Art. 4 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI E NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	5
TITOLO II PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	5
Art. 5 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	5
Art. 6 SOGGETTO PASSIVO.....	6
Art. 7 ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI URBANI	7
Art. 8 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI	8
Art. 9 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	9
TITOLO III TARIFFE.....	10
Art. 10 PIANO FINANZIARIO	10
Art. 11 DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE.....	10
Art. 12 ARTICOLAZIONE DELLA TARI.....	11
Art. 13 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	11
Art. 14 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	11
Art. 15 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE (<i>criterio 158/99</i>).....	13
Art. 16 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	13
Art. 17 SCUOLE STATALI.....	14
Art. 18 TRIBUTO GIORNALIERO	14
Art. 19 TRIBUTO PROVINCIALE	15
TITOLO IV AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI	15
Art. 20 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO.....	15
Art. 21 AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	15
Art. 22 RIDUZIONI TIPICHE E COMPOSTAGGIO PER LE UTENZE DOMESTICHE	16
Art. 23 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE	16
Art. 24 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI – RIDUZIONI SUPERFICIARIE.....	17
Art. 25 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO	18
Art. 26 AVVIO AL RICICLO IN MODO AUTONOMO DI RIFIUTI URBANI.....	19
Art. 27 ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI.....	19

Art. 28 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	20
TITOLO V DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	20
Art. 29 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE	20
Art. 30 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	21
Art. 31 POTERI DEL COMUNE	22
Art. 32 ACCERTAMENTO ESECUTIVO	23
Art. 33 SANZIONI	23
Art. 34 ACCERTAMENTO CON ADESIONE	24
Art. 35 RAVVEDIMENTO	25
Art 36 RATEAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI.....	26
Art. 37 RISCOSSIONE.....	27
Art. 38 RISCOSSIONE COATTIVA.....	28
Art. 39 INTERESSI.....	29
Art. 40 RIMBORSI E COMPENSAZIONI	30
Art. 41 SOMME DI MODESTO AMMONTARE.....	30
Art. 42 CONTENZIOSO	30
Art. 43 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA	31

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Lesignano de' Bagni della Tassa per il servizio rifiuti urbani, d'ora in avanti TARI, istituita e disciplinata dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nelle disposizioni contenute nei commi relativi alla TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Lesignano de' Bagni, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni, e costituisce un servizio di pubblico interesse. Il Servizio integrato di gestione comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto, l'attività di trattamento e smaltimento dei RU, l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni, dal Regolamento Comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento e dalle deliberazioni dell'autorità di regolazione ARERA.
3. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento è il Comune di Lesignano de' Bagni relativamente a tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune.
2. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 4 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI E NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'art. 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni.
2. Anche nel caso di riconoscimento dell'esclusione, allorquando sia verificabile la contestuale potenziale produzione di rifiuti urbani per i quali il servizio pubblico sia comunque attivo, la detassazione non agisce su tutta la superficie del compendio ma restano escluse (quindi tassabili) le superfici su cui si producono le frazioni conferibili al pubblico servizio, indipendentemente dall'effettivo utilizzo da parte del contribuente.
3. La richiesta di detassazione delle superfici decorre dalla data di presentazione della dichiarazione TARI.

TITOLO II PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte operative utilizzate da attività non domestiche e che costituiscono superficie operativa per l'esercizio dell'attività propria dell'impresa, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *locali* le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte* sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

c) le aree scoperte non operative delle attività non domestiche, pertinenziali o accessorie a locali e aree tassabili, quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde e giardini.

4. L'attivazione contemporanea dei servizi di erogazione idrica ed elettrica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. In ogni caso, per le utenze non domestiche prive di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività, si applica la tipologia prevista per la destinazione a magazzino.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6 SOGGETTO PASSIVO

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici. Sono in ogni caso tenuti al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare o altri detentori; in mancanza dei descritti elementi è il possessore qualificato dell'immobile

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci ed associati.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7 ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI URBANI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti urbani in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (luce e/o acqua);
- b) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non vi sia, di regola, la presenza umana;
- c) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione fine lavori;
- d) soffitte, rispostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a m. 1,50;
- e) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
- f) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono funzioni religiose;
- g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- h) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- i) Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi del comma 641 della L. 27 dicembre 2013 n. 147.
- j) i locali e le aree utilizzate esclusivamente per il deposito di legna, carboni e simili;
- k) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi (esempio SCIA o DIA) per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di fine lavori.
- l) con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti, sono escluse le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste

l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, purché non vi sia di regola presenza umana;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:

- a) sono esclusi dal tributo le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producano rifiuti speciali e/o pericolosi;
- b) sono assoggettati al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

6. Sono esclusi dall'applicazione del tributo le aree di produzione di rifiuti speciali e i magazzini di materie prime e di merci collegati all'esercizio di dette attività produttive che soddisfino complessivamente i seguenti requisiti:

- 1) requisito soggettivo: il soggetto passivo per la fattispecie in esame deve essere intestatario di un'utenza a sua volta esclusa dalla tassazione in quanto produttiva in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali;
- 2) requisito della funzionalità: il magazzino o l'area devono essere esclusivamente asserviti all'attività di produzione di rifiuti speciali.
- 3) requisito della esclusività: le superfici dell'area collegata hanno diritto alla detassazione soltanto nel caso in cui siano totalmente ed esclusivamente connesse con l'attività di produzione dei rifiuti speciali. Il requisito viene meno nel caso di utilizzo non esclusivo delle aree o dei magazzini ed il contestuale collegamento ad altre utenze produttive di rifiuti urbani.

Art. 8 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TIA 2) e della TARES prevista per l'anno 2013 dall'art. 14 del D.L. 201/2011. A decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta compiuta attivazione delle suddette procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento (80%) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili, adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50. Per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 12 mq per colonnina di erogazione.
5. Le piazzole di sosta dei camper nei campeggi sono convenzionalmente conteggiate nella misura di 25 mq. l'una.
6. La superficie tassabile degli stabilimenti balneari è pari alla superficie delle aree destinate agli ombrelloni più tutte le altre aree coperte e fabbricati.
7. Nella determinazione della superficie tassabile dei parcheggi pubblici a pagamento viene esclusa l'area di viabilità di accesso/uscita e interna.

Art. 9 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidato su base mensile. L'obbligazione

tributaria decorre dal mese in cui inizia l'occupazione se questa inizia entro i primi 15 giorni o dal mese successivo se questa inizia dal 16^a giorno del mese e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al presente regolamento decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

TITOLO III TARIFFE

Art. 10 PIANO FINANZIARIO

1. Il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario ai sensi delle disposizioni che regolano il Metodo Tariffario sui Rifiuti contenuto nella delibera n. 443/2019 ovvero delle successive disposizioni approvate in materia dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e procede alla trasmissione all'Ente territorialmente competente.

2. Il piano economico finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati secondo i documenti richiesti dalle citate deliberazioni.

3. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

4. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

5. ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

6. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo comprese le informazioni sui costi sostenuti dall'ente attinenti al metodo tariffario rifiuti.

Art. 11 DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ai sensi del comma 651 dell'articolo 1 della Legge 147/2013.
3. Nelle more della revisione del succitato regolamento, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, è possibile prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al citato regolamento, relativi alle tariffe non domestiche, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 relativi alle tariffe domestiche.
4. Nella determinazione dei costi di cui al comma 3 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
5. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione o altro termine di legge, le tariffe per l'applicazione della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 12 ARTICOLAZIONE DELLA TARI

1. La tariffa della TARI è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La TARI è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 13 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della TARI sono determinati nella delibera tariffaria, con un valore compreso tra il minimo e il massimo tra quelli previsti dal DPR 158/1999 salvo ulteriori deroghe di legge.

4 I coefficienti previsti alle tabelle 1a dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999 possono non essere considerati; quelli previsti alla tabella 2 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 possono essere adottati con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi fino al 50%.

Art. 14 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

- a) Domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, in caso di dimostrata ed eventualmente documentata stabile permanenza di uno o più componenti anche se non risultano residenti. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Per le utenze domestiche i cui componenti siano stabilmente ricoverati in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero si applica in ogni caso la tariffa relativa ad un occupante. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di predisposizione dell'avviso di pagamento. Le variazioni intervenute successivamente saranno applicate nell'anno successivo con congruaggio con decorrenza dal mese successivo l'avvenuta variazione.
- b) Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
- c) Domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da

un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in due unità.

d) In caso di soggetto passivo residente possessore di più unità immobiliare abitativa a disposizione il numero di occupanti verrà calcolato in n. 1 unità per ogni abitazione.

3. A partire dall'anno 2021, gli immobili, o la porzione di essi, utilizzati come Bed and Breakfast (B&B) "a conduzione familiare" ai sensi della Legge Regionale vigente ed effettuata nella stessa unità immobiliare di residenza del contribuente, sono considerati utenze domestiche con l'assegnazione della tariffa corrispondente al numero degli occupanti dato dalla somma dei componenti il nucleo familiare e di 1/3 del numero massimo dei posti letto di cui si offre ospitalità, arrotondato all'unità inferiore, e comunque entro il massimo di sei componenti complessivi.

Art. 15 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE (*criterio 158/99*)

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

4. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie di cui ai commi precedenti, il tributo è calcolato applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

Art. 16 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti individuati nelle tabelle possono essere modificati dal Consiglio Comunale in sede di deliberazione tariffaria.

2. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione alla C.C.I.A.A.. In mancanza od in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. L'ufficio competente si riserva di effettuare eventuale sopralluogo.

3. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente, desumibile dai maggiori ricavi dichiarati dal contribuente nella compilazione della dichiarazione dei redditi e dei relativi studi di settore. L'Amministrazione si riserva di chiedere al contribuente la documentazione di cui sopra se non desumibile dalle banche dati informatiche a disposizione.
4. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
6. Sono classificati nella medesima categoria dell'immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenziali o accessori dell'immobile stesso le aree scoperte produttive o comunque connesse all'esercizio dell'attività e funzionalmente collegate all'immobile principale.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. Qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
8. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 17 SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

Art. 18 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 19 TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 20 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta il tributo è ridotto del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 700 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.
3. Per i fabbricati rurali ad uso abitativo, e relative pertinenze, si applica una riduzione del tributo pari al 30 per cento a condizione che ai fabbricati sia abbinata concimaia attiva.

Art. 21 AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Fermo restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI.

2. Per le utenze domestiche e non domestiche (limitatamente alle attività di ristorazione/bar) che effettuano il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 30% con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che sarà praticato il compostaggio. Tale istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare all'Ufficio Tributi la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. (Sono considerate valide le dichiarazioni già presentate ai fini riduzione TARSU e TARES). Il Comune verifica, anche a campione, l'effettiva pratica del compostaggio. Qualora dalla verifica emergesse la mancanza della compostiera, il suo mancato utilizzo o un uso non corretto della stessa, verrà applicata una sanzione amministrativa dell'importo pari a 4 volte l'agevolazione annua ottenuta con un minimo di €. 100,00.

3. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche si applica una riduzione del 10% della tariffa di riferimento. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio in modo continuativo e corredata dalla documentazione richiesta. L'istanza ha effetto anche per le annualità successive, salvo modifiche; in tal caso il contribuente dovrà comunicare tempestivamente al Comune la cessazione dell'attività di compostaggio. Il Comune potrà provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Il riconoscimento alla riduzione resta comunque condizionato alle risultanze delle attività di controllo. La percentuale di riduzione potrà essere variata in fase di determinazione delle tariffe.

Art. 22 RIDUZIONI TIPICHE E COMPOSTAGGIO PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30% sia sulla quota fissa sia sulla quota variabile.

La riduzione viene applicata dalla data di presentazione della richiesta attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo (a mezzo di biocompostatore, gestione in cumulo o concimaia, e a condizione che il processo risulti controllato, avvenga ad idonea distanza dalle proprietà confinanti, non sia causa di inconvenienti igienico-sanitari ed il compost prodotto sia appunto utilizzato sui terreni in uso a qualsiasi titolo ai richiedenti). Il soggetto gestore del servizio rifiuti verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. In caso di accertamento del mancato rispetto degli obblighi di cui sopra l'utenza perde diritto all'intera agevolazione annua, fatte salve le sanzioni previste dal Regolamento comunale sulla gestione del ciclo dei rifiuti.

2. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

3. A partire dall'anno 2015 la TARI è applicata, con le modalità di cui al precedente comma 2, in misura ridotta di due terzi per ciascun anno sull'unica e sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Art. 23 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa della classe di attività corrispondente si applica in misura ridotta del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché inferiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. La riduzione di cui al presente articolo si applica, a pena di decadenza, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.

Art. 24 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI – RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile delle sole aree caratterizzate da detta condizione è calcolata forfetariamente, applicando le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
TIPOGRAFIE – STAMPERIE, INCISIONI, VETRERIE, SERIGRAFIE	25%
LABORATORI FOTOGRAFICI, ELIOGRAFIE	25%
GABINETTI DENTISTICI, RADIOLOGI E LABORATORI ODONTOTECNICI	10%
FALEGNAMERIE	20%
AUTOCARROZZERIE, ELETTRAUTO	30%

AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	30%
GOMMISTI	30%
AUTOSERVIZI, AUTOLAVAGGI, AUTORIMESSAGGI	10%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
LAVANDERIE A SECCO E TINTORIE NON INDUSTRIALI	25%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	30%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	20%
SALE DI LAVORAZIONE DI PROSCIUTTIFICI, SALUMIFICI E DISOSSI	70%

3. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

4. La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso e comunque entro il 30 maggio successivo all'anno di tassazione.

Art. 25 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione, da presentarsi entro il termine del 31 maggio 2021, ha effetto dal 1° gennaio 2022.

Per comunicare la scelta di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico, il contribuente è tenuto alla presentazione via Pec di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER, e l'impegno a restituire le eventuali dotazioni in uso.

Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.

4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 30 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.
6. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - e per

conoscenza al Gestore, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'art.33, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.

8. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 26 AVVIO AL RICICLO IN MODO AUTONOMO DI RIFIUTI URBANI

1. Il tributo è dovuto in misura ridotta in relazione alle quantità di rifiuti speciali che le utenze non domestiche dimostrino di aver avviato al riciclo in modo autonomo. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. La riduzione si calcola in proporzione alla specifica tipologia di attività e limitatamente alla superficie di

provenienza del rifiuto prodotto ed è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti - avviata al riciclo e la quantità teorica di rifiuti prodotti determinata dall'applicazione del coefficiente Kd moltiplicato per i metri quadri assoggettati alla quota variabile.

Al fine di determinare la misura della riduzione suddetta, occorre rapportare la quantità documentata di rifiuti avviata al riciclo alla quantità totale di rifiuti prodotti, calcolata mediante coefficiente di produttività Kd applicato alla superficie di provenienza del rifiuto, indicata con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; la formula da applicare è la seguente:

$$Rid = Q_{avv} / Q_{tot} (Kd)$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Q_{avv} = quantità documentata di rifiuti avviata al riciclo

$Q_{tot} (Kd)$ = quantità totale di rifiuti prodotti, calcolata applicando il coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999 per ciascuna categoria.

2. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 4, il soggetto passivo deve presentare entro il 30 giugno dell'annualità successiva l'apposita attestazione, con allegate le copie dei formulari rifiuti.

Art. 27 ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il Comune può prevedere uno stanziamento in sede di approvazione di bilancio di un fondo da destinare ad agevolazioni a favore di categorie di cittadini ed utenze, in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 660 e 682 della Legge n. 147/2013. La definizione del fondo, delle categorie di cittadini ed utenze da agevolare e le procedure per accedere alle suddette agevolazioni sono stabilite con apposita deliberazione di Consiglio Comunale.

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

3. La sostituzione parziale o totale del Comune al contribuente per il pagamento della TARI è prevista nei casi utenza domestiche attive, costituite da persone assistite economicamente dal Comune (quali, a titolo d'esempio, i nullatenenti e coloro che si trovano in condizioni di accertato disagio economico, i titolari esclusivamente di pensione sociale o di minimo erogato dall'INPS ecc.) previa presentazione di una relazione dell'assistente sociale responsabile del caso.

4. In ragione dell'emergenza COVID 19 e degli sviluppi normativi in corso, con apposita deliberazione del consiglio comunale anche di carattere tariffaria, è facoltà del Comune procedere alla determinazione della riduzione ai fini TARI da riconoscere alle attività economiche in ragione della possibile minore produzione di rifiuti, tenuto conto delle indicazioni dell'Autorità di Regolazione ARERA.

Art. 28 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 50% del tributo dovuto. Pertanto si sottolinea che la riduzione relativa alla distanza dal punto di raccolta costituisce eccezione e non può essere cumulata con altre riduzioni.

2. La riduzione per avvio al riciclo di rifiuti assimilati da parte di utenze non domestiche non è cumulabile con la riduzione delle superfici prevista dal medesimo articolo 24.

TITOLO V DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 29 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;

La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 30 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi TARI sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla data in cui:

- a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;

- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, il recapito postale, di posta elettronica del contribuente) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, specificando il numero civico con eventuale interno, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale), indirizzo di posta elettronica certificata;
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali anche mediante gli uffici di supporto allo sportello del soggetto affidatario dell'attività di supporto alla gestione della TARI, come individuato con apposito provvedimento del Comune, oppure può essere trasmessa via fax o via e-mail, corredata di copia di documento d'identità valido del dichiarante, ovvero spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata o, se presente, tramite sportello online. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. Gli uffici incaricati alla gestione della TARI, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente entro trenta giorni la dichiarazione, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione di cui al precedente articolo 27, anche in assenza di detto invito.

8. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, le indicazioni per reperire la Carta di qualità, le indicazioni per l'inoltro dei reclami relativi al servizio. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti;

9. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco);

10. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine;

11. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

12. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 10 e 11, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 9.

Art. 31 POTERI DEL COMUNE

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla

notifica, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

5. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 32 ACCERTAMENTO ESECUTIVO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo ai tributi dell'ente emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunali.

Art. 33 SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del D. lgs 471/97 per ogni importo non versato.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 34 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Si applica l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
2. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449, l'accertamento del tributo TARI richiesto mediante notifica di avviso di accertamento per omesso o infedele dichiarazione, può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono e delle norme contenute nel d.lgs. 218/1997.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili; sono esclusi gli accertamenti di mera liquidazione della pretesa emessi sulla base di elementi dichiarati o certi in quanto presenti in banche dati disciplinate dalla legge.
4. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.
5. Il procedimento può essere attivato:
dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso; è esclusa l'applicazione dell'articolo 5 ter del D. Lgs 218/97 (norma sul contraddittorio preventivo obbligatorio) su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non proceduto dall'invito a comparire per l'adesione

6. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.
7. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.
8. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni. La definizione si perfeziona con il versamento di tutte le somme definite dall'accordo ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
9. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
10. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:
qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento;
11. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
12. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

Art. 35 RAVVEDIMENTO

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:
- a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o

dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;

c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento, gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.

Art 36 RATEAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI

1. Su richiesta del contribuente, sulle somme richieste prima della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute su avviso di pagamento secondo un piano rateale predisposto dal gestore, non superiore a 24 rate, alle indicazioni contenute nel suddetto piano e con applicazione del tasso d'interesse legale.

2. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, salvo quanto stabilito per l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale o altre discipline speciali, il Funzionario responsabile del tributo o del soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

3. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, salvo quanto stabilito per l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale o altre discipline speciali, il Funzionario responsabile del tributo o del soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione;

b) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00 (importo di legge riducibile).

c) Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:

- da 100,00 a 500,00 euro: quattro rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 3.000,00: otto rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: quindici rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: trentasei rate mensili;
- oltre 20.000,00: quaranta rate mensili;

d) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di quarantotto rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

Si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati per l'Agente nazionale della riscossione (ADER).

e) E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).

2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile.

3 Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella

mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustifichino il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.

4. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

5. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".

6. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.

7. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.

Art. 37 RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni presentate e agli accertamenti definitivi, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale. L'avviso deve rispettare inoltre le indicazioni contenute nella delibera ARERA 444/2019 (TITR) in materia di trasparenza, a decorrere dalla data di obbligatorietà della stessa.

2. Nel rispetto della regola di efficacia indicata dal comma 15 ter dell'articolo 13 del dl 201/2011, il Comune riscuote la TARI suddividendo l'ammontare complessivo in 3 (tre) rate scadenti nei mesi di 30 aprile, 31 luglio e 5 dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di luglio di ciascun anno.

In ogni caso il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio tributi del Comune.

3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

4. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o mediante PAGO PA.

5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro il termine di proposizione del ricorso, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento come previsto dalla normativa vigente, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 2 euro.

Art. 38 RISCOSSIONE COATTIVA

1 Sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, la riscossione coattiva può essere effettuata:

a) In forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;

b) mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate – riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225. A tal fine il Consiglio Comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità del ricorso all'Agente nazionale.

2. Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, si applicano le seguenti regole, ai sensi del comma 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, per il recupero di oneri e spese a carico del debitore:

a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata « spese di notifica ed esecutive », comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si

applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

3. La riscossione coattiva di somme escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, può essere effettuata con:

- a) la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/97;
- b) la procedura del ruolo di cui al DPR 602/73, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225.

Art. 39 INTERESSI

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, aumentato di 2 punti percentuali, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

2. Gli interessi di mora e di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di due punti percentuali

Art. 40 RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista per l'accertamento, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TARI. La compensazione è subordinata a formale comunicazione di accoglimento dell'istanza medesima.

Art. 41 SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi alla TARI qualora l'ammontare annuale dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al rimborso ed alla compensazione per somme inferiori a 12,00 euro, comprensive degli interessi, per anno d'imposta.

Art. 42 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Per tutte le controversie tributarie di valore non superiore a 50.000 euro trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 17 bis del D. Lgs. n. 546/1992, come modificato dall'art. 9 del D. Lgs. n. 156/2015, che attribuisce ad ogni ricorso gli effetti di un reclamo e che introduce la possibilità per i contribuenti di inserire nel ricorso una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
3. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
5. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 43 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
5. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge.